



Reg. (CE) n. 1698/2005 – Misura 114 del P.S.R. 2007–2013 del Piemonte

MISURA 114
“UTILIZZO DI SERVIZI DI CONSULENZA IN AGRICOLTURA”

BANDO PUBBLICO

**“RICONOSCIMENTO SOGGETTI EROGATORI DI
SERVIZI DI CONSULENZA AGRICOLA”**

1. PREMESSA

a. Normativa di riferimento

Il *Regolamento (CE) n. 1698/2005* del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, la concessione di un sostegno, di cui all'art. 20, lett. a), punto IV) e all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lett. a) e b), allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e i detentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenza per migliorare la gestione sostenibile delle aziende.

Tra i contenuti previsti dal suddetto Regolamento è disposto che i servizi di consulenza aziendale devono almeno assistere gli imprenditori agricoli nella valutazione del rendimento della loro azienda e nella scelta delle migliorie da apportare compatibilmente con i criteri di gestione obbligatori e le norme comunitarie dettate in materia di sicurezza sul lavoro.

Il *Regolamento (CE) n. 73/2009* del Consiglio del 19 gennaio 2009 stabilisce, tra l'altro, norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007, abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003 e definisce il Sistema di consulenza aziendale con le caratteristiche che devono possedere i servizi di consulenza aziendale che gli Stati membri devono mettere a disposizione degli agricoltori (art. 12), nonché gli obblighi a carico delle autorità designate e degli enti privati (art. 13).

Il *Regolamento (Ce) n. 74/2009* del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), prevede, tra l'altro, all'allegato 2, una priorità di intervento per l'adattamento ai cambiamenti climatici e mitigazione dei relativi effetti attraverso l'applicazione degli artt. 21, 24 e 58 del Reg. CE 1698/2005 con operazioni di formazione e di utilizzazione di servizi di consulenza agricola per ridurre i gas serra ed adattarsi ai cambiamenti climatici.

Il *Regolamento (Ce) n. 1974/2006* della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, ha precisato, all'art. 15, che i servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1698/2005, devono essere conformi alle disposizioni dettate dal Titolo II, Capo 3, del Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e alle rispettive modalità di applicazione (Regolamento CE n. 1782/03 ora abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, con riferimento al Titolo II, Capitolo 3, artt. 12 e 13).

Le Autorità e gli Organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono, pertanto, disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'art. 24, paragrafo 1, secondo comma, lett. a) e b), del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Dall'allegato II del Regolamento n. 1974/2006, si evince inoltre che al punto 5.3.1.1.4. "Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale" è richiesto, in particolare per la misura 114:

- la descrizione del sistema di consulenza agricola/forestale istituito dallo Stato membro, compresa la procedura di selezione degli organismi incaricati di prestare i servizi di consulenza agli agricoltori/detentori di aree forestali;

- l'importo e l'aliquota del sostegno.

Con la deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato, ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 (PSR

2007-2013), che prevede, tra l'altro, l'adozione della misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura".

Con decisione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007, la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il suddetto PSR del Piemonte 2007-2013.

Al fine di dare avvio alla Misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura" del PSR 2007-2013 del Piemonte, la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 27-11352 del 04.05.2009, ha approvato ed emanato le istruzioni applicative per procedere al riconoscimento dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola che, una volta ottenuto il riconoscimento dalla Regione Piemonte ed inserite in apposito elenco regionale, potranno operare sul territorio regionale fornendo consulenze in favore delle aziende agricole piemontesi che ne faranno richiesta.

b. Finalità

Sulla base delle disposizioni sopra citate viene emanato il presente bando pubblico finalizzato alla selezione e al riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, dei Soggetti erogatori dei servizi di consulenza aziendale agricola che potranno operare in Piemonte ai sensi della misura 114 del PSR 2007-2013.

Per quanto non citato in questo testo vale quanto indicato nella sopra citata deliberazione n. 27-11352 del 04.05.2009 e nella scheda di Misura 114 del PSR 2007-2013 del Piemonte approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 44-7485 del 19.11.2007.

2. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA

a. Aspetti generali

1. Attività di consulenza

Per consulenza si intende l'insieme delle prestazioni e dei servizi complessivamente forniti da un "Soggetto erogatore di servizi di consulenza aziendale agricola" (di seguito, per brevità, indicato come "Soggetto erogatore"), selezionato e riconosciuto dalla Regione, all'imprenditore agricolo, per migliorare la gestione sostenibile della propria azienda.

L'attività di consulenza si esplicita principalmente, a seconda delle richieste e delle necessità dell'imprenditore agricolo, secondo due livelli di intervento:

1. il primo concernente attività di consulenza obbligatoria relativa alle norme di condizionalità e di sicurezza sul lavoro;
2. il secondo concernente, oltre l'attività obbligatoria di cui al punto 1, anche attività di consulenza specialistica facoltativa.

1 - Per quanto riguarda il primo livello di intervento il Soggetto erogatore deve essere in grado di fornire, con personale tecnico qualificato, ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005, art. 20 e 24, almeno i seguenti servizi di consulenza obbligatoria:

- a) i Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) di cui agli artt. 4 e 5 e all'allegato II del Regolamento (CE) n. 73/2009, nonché le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) di cui all'art. 6 e all'allegato III dello stesso regolamento.

In relazione alla tipologia aziendale, la consulenza sarà, in particolare, riferita ai seguenti aspetti:

CGO:

- sanità pubblica;
- salute delle piante e degli animali;
- ambiente;
- benessere degli animali.

BCAA:

- norme relative all'osservanza delle buone condizioni agronomiche ed ambientali dei terreni.

b) I requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale.

2 - Per quanto riguarda il secondo livello di intervento il Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento dovrà essere in grado di fornire, con personale tecnico qualificato, proprio e/o convenzionato, ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005, artt. 20 e 24, oltre le consulenze di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 1, anche servizi di consulenza specialistica (richiesta facoltativamente dall'imprenditore agricolo) finalizzati alla competitività e allo sviluppo delle aziende agricole piemontesi, in almeno uno dei due seguenti comparti:

- A. delle produzioni / filiere zootecniche;
- B. delle produzioni / filiere vegetali.

Le consulenze specialistiche, in riferimento ai due comparti indicati, comprendono servizi volti:

- ad introdurre in azienda sistemi per la tracciabilità e rintracciabilità obbligatoria e volontaria delle produzioni agricole;
- ad introdurre tecniche innovative di produzione;
- ad un corretto utilizzo dei fattori della produzione;
- al risparmio energetico e produzione di energia in azienda;
- all'analisi del bilancio aziendale, riclassificazione, ecc.;
- ad indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato;
- alla qualità dei prodotti e certificazione;
- all'introduzione ed utilizzo di tecnologie di informazione e comunicazione (ICT);
- all'innovazione e trasferimento tecnologico;
- alla gestione globale d'impresa.

2. Elenco regionale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale riconosciuti

2.1. La Regione Piemonte, Direzione 11 Agricoltura (d'ora in avanti, per brevità, "Direzione Agricoltura"), è preposta al riconoscimento dei Soggetti erogatori ed istituisce l'elenco regionale ufficiale.

L'elenco è periodicamente aggiornato secondo le scadenze annuali fissate dal presente bando di selezione di nuovi Soggetti erogatori.

Tale elenco è unico con indicato, per ciascun Soggetto erogatore, oltre le consulenze obbligatorie che può prestare nel campo della condizionalità e della sicurezza sul lavoro, anche le tipologie di intervento specialistico per le quali il soggetto erogatore stesso è stato riconosciuto.

2.2. Le specializzazioni dei Soggetti erogatori sono codificate, all'interno dell'elenco regionale, nel modo seguente:

A. Specializzazioni nel settore delle produzioni/filiere zootecniche

- A.1. Allevamento bovino/bufalino:
 - A.1.1. Latte

- A.1.2. Carne
- A.2. Allevamento suino
- A.3. Allevamento ovi-caprino
 - A.3.1. Latte
 - A.3.2. Carne
 - A.3.3. Lana
- A.4. Allevamento equino
- A.5. Allevamento avicolo
 - A.5.1. uova
 - A.5.2. Carne
- A.6. Allevamento cunicolo
- A.7. Acquacoltura
- A.8. Altri allevamenti (specificare (*)): _____
- A.9. Coltivazioni collegate all'allevamento
- A.10. Trasformazione dei prodotti zootecnici.

B. Specializzazioni nel settore delle produzioni/filiere vegetali

- B.1. Frutticoltura
- B.2. Viticoltura
- B.3. Altre colture arboree (specificare (*)): _____
- B.4. Orticoltura
- B.5. Floricoltura e ornamentali
- B.6. Cerealicoltura
- B.7. Colture Proteoleaginose
- B.8. Risicoltura
- B.9. Altre colture erbacee (specificare (*)): _____
- B.10. Trasformazione dei prodotti di origine vegetale.

(*) Le specializzazioni che saranno indicate ai punti A.8, B.3, B.9 saranno inserite nell'Elenco regionale accanto al Soggetto erogatore proponente, solo a seguito di valutazione e relativa approvazione di quanto specificato.

Ogni Soggetto erogatore, a seconda delle competenze e professionalità presenti all'interno del proprio team di lavoro, sarà iscritto dalla Regione nell'*Elenco regionale* (vedi modello n. 0-ELENCO) con l'indicazione, a margine, delle proprie specializzazioni di cui ai precedenti punti A e B (segnalate dal Soggetto erogatore richiedente e verificate dalla Direzione Agricoltura al momento del riconoscimento).

Tale Elenco regionale, con le specializzazioni di ciascuno, è utile all'imprenditore agricolo per poter procedere alla scelta del Soggetto erogatore in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche produttive della propria azienda.

Due Soggetti erogatori che abbiano ottenuto dalla Direzione Agricoltura il riconoscimento per una specializzazione in uno solo dei due comparti produttivi (il primo nel settore zootecnico, il secondo nel settore vegetale) possono sottoscrivere una convenzione di collaborazione per la reciproca copertura del servizio di consulenza in entrambi i comparti produttivi.

In questo caso la fatturazione del servizio di consulenza, nei confronti dell'imprenditore agricolo, verrà effettuata unicamente dal soggetto erogatore che ha sottoscritto il "Contratto di consulenza" con l'imprenditore agricolo. L'IVA deve considerarsi neutra rispetto al costo del servizio erogato.

Dell'accordo di collaborazione occorre darne avviso alla Direzione Agricoltura ed alle Province interessate trasmettendone copia entro otto giorni (utilizzando il modello allegato al presente bando n. 4-INF).

3. Caratteristiche del Soggetto erogatore

I Soggetti privati che intendono operare in qualità di Soggetti erogatori richiedono il loro riconoscimento alla Direzione Agricoltura in forza del presente bando.

3.1. Natura e forma giuridica dei Soggetti erogatori

I Soggetti erogatori, al fine del riconoscimento, devono essere costituiti in una delle seguenti forme:

1. - *Società o Associazioni di liberi professionisti o Associazioni e Consorzi di Produttori o altri Enti (comprese le Fondazioni) che hanno quale scopo, tra l'altro, nel proprio atto costitutivo e/o nello Statuto, la consulenza aziendale agricola, operanti a livello di due o più province.*

2. - *Società od Associazioni operanti a livello regionale, che hanno quale scopo la consulenza aziendale agricola (ovvero l'assistenza alla gestione delle aziende agricole di cui alla precedente misura L del PSR 2000-2006), e a cui devono essere associate, per Statuto, almeno due Società od Associazioni di livello provinciale od interprovinciale, operanti ciascuna a livello di una o più province.*

Nel caso in cui esistano società operanti a livello di una o più province e aderenti per Statuto ad una Società od Associazione di livello regionale, la fatturazione del servizio prestato, nei confronti dell'agricoltore, potrà essere effettuata o dal Soggetto di livello regionale oppure dalle singole Società od Associazioni che operano in una o più province.

3.2. Requisiti minimi

Ai fini del riconoscimento, da parte della Direzione Agricoltura, il Soggetto erogatore richiedente:

a. deve possedere i seguenti requisiti minimi:

1. risorse adeguate in termini di personale qualificato;
2. mezzi tecnici ed amministrativi;
3. esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza.

b. non deve trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità:

- *Incompatibilità per il Soggetto erogatore*

- a) svolgimento di attività nel primo pilastro della PAC inerenti le domande di aiuto e di pagamento del I pilastro;
- b) produzione e fornitura di mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fitofarmaci, concimi, macchine agricole ed attrezzature, animali da allevamento, ecc.);
- c) esecuzione di controlli, certificazioni, in affidamento o direttamente da parte di autorità pubbliche, aventi ad oggetto la condizionalità e la sicurezza sul lavoro;

- *Incompatibilità per il personale tecnico dipendente, socio, associato, convenzionato o consulente utilizzato per l'erogazione del servizio*

Il personale tecnico non può:

- a) partecipare alla gestione dell'erogazione dei finanziamenti pubblici nel settore agricolo, zootecnico e forestale;
- b) essere coinvolto in attività di controllo ufficiale e certificazione attinenti il settore agricolo, zootecnico e forestale;
- c) essere dipendente o coadiuvante dell'azienda in favore della quale presta il servizio di consulenza;

- d) essere titolare/rappresentante legale o avere una partecipazione finanziaria relativamente all'impresa agricola beneficiaria;
- e) essere titolare, o collaboratore di un'impresa che commercializza o produce mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali;
- f) essere coinvolto operativamente nella Misura 1.1.1., Azione 1, Sottoazione b "Informazione nel settore agricolo" e negli interventi di assistenza tecnica previsti dalla Misura 214, Azione 1 "Applicazione di tecniche di produzione integrata" del PSR 2007-2013.

Il Soggetto erogatore ed il relativo personale tecnico, ai fini del riconoscimento attraverso la selezione, dovrà provare a mezzo di idonea documentazione di non essere nelle situazioni di incompatibilità sopra indicate, con obbligo, dopo il riconoscimento, di dare, entro otto giorni, comunicazione all'Ente pubblico (Direzione Agricoltura e Province competenti per territorio) di sopraggiunte situazioni di incompatibilità, con conseguente assunzione di provvedimenti da parte della Direzione Agricoltura, fino all'eventuale decadimento del riconoscimento regionale.

4. Valutazione dei requisiti minimi

- I tre requisiti minimi indicati al punto 3.2.a. sono stati esplicitati dalla Direzione Agricoltura in apposita scheda relativa ai "criteri di ammissibilità ed esclusione" dei Soggetti erogatori presentata, per la loro approvazione, al Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 del Piemonte nella riunione del 12.12.2008.

I requisiti minimi che devono essere posseduti dal Soggetto erogatore tengono conto:

- della complessità delle materie oggetto della consulenza in campo agricolo, zootecnico ed ambientale;
- della necessità di garantire un elevato livello qualitativo del servizio di consulenza offerto alle aziende agricole attraverso la presenza nel nucleo tecnico di adeguate professionalità e specializzazioni;
- della necessità di essere presente sul territorio con la propria struttura tecnica ed operativa in grado di servire una porzione significativa di territorio regionale.

Ai fini del riconoscimento del Soggetto erogatore richiedente, i tre requisiti previsti saranno pertanto valutati secondo i seguenti parametri:

- Risorse adeguate in termini di personale qualificato

Parametro di valutazione: numero minimo di **sei tecnici** (compresi un coordinatore tecnico ed uno specialista in sicurezza sul lavoro) dipendenti o soci o associati del Soggetto erogatore, oppure delle singole Società od Associazioni ad esso associate.

- Mezzi tecnici ed amministrativi

Parametro di valutazione: operatività, a livello di territorio, in **almeno due province** con disponibilità di **almeno una sede operativa in ciascuna provincia** con un addetto amministrativo che dovrà essere utilizzato a supporto del servizio di consulenza; disponibilità di almeno **un laboratorio di analisi**, proprio o in convenzione, per eventuali attività di supporto tecnico alle aziende agricole.

- Esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza

Parametro di valutazione: occorre dimostrare una esperienza nel campo della consulenza aziendale agricola raggiungendo il punteggio minimo di **100 punti** come più avanti indicato.

Più in particolare:

- Risorse adeguate in termini di personale qualificato

1. Il personale tecnico

Il Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento deve dimostrare di possedere le professionalità necessarie per coprire i campi di consulenza aziendale agricola oggetto della Misura 114 del PSR.

Sono pertanto richieste professionalità diverse a seconda della tipologia di consulenza che deve essere fornita: per soddisfare tale requisito il soggetto erogatore deve disporre di una struttura tecnico operativa costituita da:

a. **un coordinatore tecnico**: con funzioni di coordinamento e di direzione della struttura tecnico operativa del Soggetto erogatore: deve essere in possesso di idoneo diploma di laurea in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (di I^a o II^a livello, come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) e di iscrizione ad un Albo Professionale ovvero deve essere in possesso di idoneo diploma di scuola media superiore in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) e di iscrizione ad un Albo Professionale unitamente ad una esperienza dimostrabile di almeno tre anni nel campo della consulenza aziendale agricola;

b. **personale tecnico dipendente, socio o associato, costituente un nucleo minimo di base di cinque tecnici qualificati**: il nucleo di base è costituito da tecnici dotati di idoneo diploma di laurea in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (di I^a o II^a livello, come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) e di iscrizione ad un Albo Professionale, oppure in possesso di idoneo diploma di scuola media superiore in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) e di iscrizione ad un Albo Professionale.

In detto nucleo è obbligatoria la presenza di almeno un tecnico specializzato nelle consulenze in ordine alla sicurezza sul lavoro: solo per questa figura tecnica non è obbligatoria l'iscrizione ad un Albo Professionale.

Si precisa che per "tecnico dipendente" si intende il personale tecnico legato al Soggetto erogatore da una delle tipologie di contratti previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro subordinato.

Nel caso in cui il Soggetto erogatore richieda il riconoscimento anche per la specializzazione nel settore delle produzioni/filiere zootecniche è obbligatoria la presenza, nel nucleo minimo di cinque tecnici, di almeno un Medico Veterinario;

c. **eventuale ulteriore personale tecnico (dipendente, socio o associato) aggiuntivo al nucleo di base minimo di cinque tecnici**: per questo personale è richiesto, oltre il possesso di idoneo titolo di studio in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (laurea di I^a o II^a livello o diploma di scuola media superiore, come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) l'iscrizione ad un Albo Professionale ovvero la dimostrazione dell'esperienza minima di almeno due anni acquisita nel campo della consulenza aziendale agricola, fermo restando che per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'Albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa;

d. **eventuale personale tecnico convenzionato**: può essere fornito da imprese e/o enti specializzati e/o studi professionali e/o singoli liberi professionisti (partner), dotato di adeguato titolo di studio in materie pertinenti con l'oggetto della consulenza (laurea di I^a o II^a livello o diploma di scuola media superiore, come più avanti specificato al punto 3. Titoli di studio) ed iscrizione all'Albo professionale per lo svolgimento di quelle tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati.

Il Soggetto erogatore si avvale di tale tipologia di personale attraverso la stipula di apposita convenzione. Si tratta di personale tecnico aggiuntivo al nucleo di base costituito dai sei tecnici indicati ai sopraindicati punti a e b.

L'utilizzo di tale personale è segnalato alla Regione utilizzando il modello n. 4-INF.

Si precisa che tale personale tecnico “convenzionato” può operare al massimo con tre Soggetti erogatori riconosciuti dalla Direzione Agricoltura che hanno sottoscritto apposita convenzione con il tecnico qualificato o con l’Ente di appartenenza dello stesso.

Tutto il personale che fa parte dello staff tecnico del Soggetto erogatore deve essere riepilogato utilizzando il modello n. 1bis- PERS.

L’IVA derivante dall’attivazione dell’accordo deve considerarsi neutra rispetto al costo del servizio erogato all’imprenditore agricolo.

2. Precisazioni circa l’utilizzo del personale tecnico

a. Generalità

Il Soggetto erogatore è responsabile dell’utilizzo dei tecnici consulenti: essi ed il coordinatore tecnico devono essere in possesso dei titoli di studio più avanti specificati e devono fornire il servizio di consulenza nel rispetto delle norme previste dalle specifiche leggi professionali.

Pertanto, per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l’ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l’iscrizione all’Albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività stessa.

Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad Albi Professionali (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

L’esperienza lavorativa pregressa nel campo della consulenza aziendale agricola, e/o l’iscrizione all’Albo Professionale del coordinatore tecnico e del restante personale tecnico, è documentata mediante la presentazione di un dettagliato curriculum professionale sottoscritto da ciascun interessato e reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445), accompagnato da copia del documento di identità (vedi allegato modello n. 3-CUR: Curriculum professionale del personale tecnico).

La Direzione Agricoltura, prima del termine dell’istruttoria per il riconoscimento del Soggetto erogatore procederà, a campione, alla verifica della veridicità delle auto-dichiarazioni rese dai Soggetti richiedenti, secondo le procedure previste dal DPR n. 445/2000.

b. Medico Veterinario

La presenza del Medico Veterinario è obbligatoria, nel nucleo minimo di cinque tecnici del Soggetto erogatore che richiede il riconoscimento con specializzazione nelle produzioni/filiere zootecniche, in quanto tra gli atti della condizionalità vi sono la “sanità pubblica”, la “salute degli animali” e altri interventi previsti dalla specifica legge professionale.

c. Dottore Agronomo/Forestale

Nel caso in cui imprese di grandi dimensioni richiedano il servizio di consulenza, il Soggetto erogatore dovrà disporre di personale laureato abilitato, secondo quanto previsto dalle leggi professionali.

In questo caso, nello staff tecnico del Soggetto erogatore, è infatti richiesta la presenza di almeno un Dottore Agronomo/Forestale in quanto in grado di garantire competenze più vaste, esercitabili

per legge, rispetto alle attività che possono essere svolte dai Periti Agrari e dagli Agrotecnici, limitatamente alle piccole e medie imprese agricole (art. 2 lett. a) e b) l. n. 434/1968 e art. 11 lett. b) e c) l. n. 251/1986).

Con il dottore Agronomo/Forestale, qualora non faccia già parte del nucleo minimo di sei tecnici del Soggetto erogatore, può essere stipulata specifica convenzione, come definito al precedente punto 1. Personale Tecnico, lett. d.

d. Utilizzo tecnici nell'ambito dell'applicazione della misura 215 del PSR 2007-2013

Si precisa che per le consulenze nel campo del benessere animale i tecnici abilitati del Soggetto erogatore riconosciuto per la consulenza specialistica nel settore delle produzioni/filiere zootecniche potranno intervenire anche per la compilazione delle check-list aziendali, finalizzate alla rilevazione della situazione strutturale e dell'allevamento dell'azienda zootecnica, ai sensi della misura 215 del PSR 2007-2013.

3. Titoli di studio

Il personale tecnico qualificato (compreso il coordinatore tecnico), dipendente, socio o associato dell'Ente o convenzionato con esso, al fine di fornire consulenza agli agricoltori, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. Lauree in discipline tecniche agrarie forestali e veterinarie:
 - Lauree di primo o secondo livello rilasciate dalle Facoltà di Agraria delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea.
 - Lauree di primo o secondo livello rilasciate dalle Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea.
2. Lauree in discipline economiche:
 - Lauree di primo o secondo livello rilasciate dalle Facoltà di Economia delle Università degli Studi italiane e degli Stati membri della Comunità Europea.
3. Diplomi in discipline tecniche agrarie:
 - perito agrario
 - agrotecnico
 - enologo.
4. Diplomi in discipline economiche:
 - indirizzo tecnico commerciale.

Per laurea si intendono i diplomi dei corsi di laurea rilasciati secondo il vecchio ordinamento degli studi universitari nonché i diplomi di laurea triennali e quinquennali previsti dal nuovo ordinamento. Le lauree rilasciate dalle Università degli Stati membri della Comunità Europea devono essere riconosciute dallo Stato italiano.

I titoli di studio necessari per l'erogazione di servizi di consulenza in relazione alla condizionalità, sicurezza sul lavoro e tutti gli aspetti specialistici (di cui al precedente titolo 2. "Requisiti per il riconoscimento dei soggetti erogatori di servizi di consulenza" - "Aspetti generali" – punto 2.), sono quelli di cui ai sopraindicati punti 1 e 3.

I titoli di studio di cui ai punti 2 e 4 sono limitati a interventi specialistici riguardanti gli aspetti relativi alla gestione economico-finanziaria dell'azienda ed, in particolare, all'analisi del bilancio aziendale, alla sua riclassificazione, nonché agli aspetti relativi agli indirizzi di marketing e assistenza volta a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato ed alla gestione globale d'impresa da un punto di vista economico finanziario.

Per quanto riguarda invece le consulenze inerenti la normativa comunitaria e nazionale relativa alla **sicurezza sul lavoro**, valgono tutti i titoli di studio di scuola media superiore o universitari che contemplano direttamente l'abilitazione ad operare, quali consulenti, in tale materia, ovvero altri titoli di studio di scuola media superiore o universitari accompagnati dall'attestato rilasciato da Istituzioni pubbliche o private qualificate e riconosciute, a chi ha seguito appositi corsi abilitanti ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.

2. Mezzi tecnici ed amministrativi

Il Soggetto erogatore deve dimostrare di disporre di mezzi tecnico-scientifici ed amministrativi atti a fornire un servizio di consulenza aziendale efficiente ed efficace alle aziende agricole su una superficie significativa del territorio regionale.

E' pertanto richiesto che il Soggetto erogatore operi a livello di **almeno due province** e disponga di **almeno una sede operativa in ciascuna provincia** (sportello per il ricevimento degli agricoltori).

Il Soggetto erogatore deve fornire alla Direzione Agricoltura l'elenco delle sedi operative attraverso le quali intende operare e, per ciascuna di esse, deve segnalare la dotazione di attrezzature informatiche (PC, periferiche, collegamento ADSL, ecc.) ed attrezzature per lavori d'ufficio (fotocopiatrice, fax, telefono, ecc.).

Ciascuna sede dovrà disporre di un **addetto amministrativo** che dovrà essere utilizzato a supporto del servizio di consulenza (dello stesso devono essere forniti i dati anagrafici, titolo di studio, tipo di contratto, mansione espletata, tempi di utilizzo).

Il Soggetto erogatore segnala il/i **laboratorio/i di analisi** proprio/i o con il/i quale/i esiste una convenzione (che deve essere prodotta in copia, allegata alla domanda), presso il/i quale/i sarà possibile far eseguire analisi chimiche e/o fisiche di terreni, mangimi, matrici vegetali ed animali, ecc.

Tali analisi sono utili a fornire consigli tecnici agli imprenditori agricoli, ma non si tratta di attività di autocontrollo.

Le dichiarazioni sopra richieste sono fornite dal Soggetto erogatore alla Direzione Agricoltura utilizzando l'allegato modello n. 2-SEDI e il modello n. 2bis-SEDE: Elenco delle sedi, delle dotazioni tecniche e del personale amministrativo.

Il Soggetto erogatore è tenuto a segnalare, con apposita modulistica (modello n. 5-COLL: Collaborazioni tecnico scientifiche), alla Direzione Agricoltura - in particolare per l'ottenimento del riconoscimento anche per l'attività di consulenza specialistica nei due principali comparti produttivi agricoli in campo animale o vegetale - le eventuali collaborazioni esistenti o accordi siglati o in procinto di essere siglati, con istituzioni tecnico scientifiche specializzate di rilievo, nei campi della consulenza aziendale agricola, e riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale (esempio: Università, Centri di ricerca, Scuole agrarie, Stazioni sperimentali agrarie, ecc.).

3. Esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza aziendale agricola

Valutazioni

La Direzione Agricoltura, sulla base di quanto previsto dalla scheda di misura 114, tenuto conto della necessità di fornire alle aziende agricole piemontesi un servizio di consulenza di tipo specialistico, diversificato su due livelli:

- primo livello specialistico di base (norme relative alla condizionalità e sicurezza sul lavoro);
- secondo livello specialistico in relazione all'indirizzo colturale dell'azienda richiedente il servizio di consulenza per migliorarne la conduzione ed il rendimento globale,

procede alla valutazione dell'esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza aziendale agricola avuto riguardo ai due livelli indicati e che devono essere garantiti dai Soggetti erogatori che richiedono il riconoscimento.

Il riconoscimento "minimo" è riferito al Soggetto erogatore che può dimostrare esperienza e affidabilità nelle prestazioni di consulenza aziendale agricola riferite al primo livello e, per quanto riguarda il secondo livello, ad almeno una o più specializzazioni in uno dei due seguenti comparti:

- delle produzioni / filiere zootecniche;
- delle produzioni / filiere vegetali.

Il riconoscimento "massimo" è riferito al Soggetto erogatore che può dimostrare esperienza e affidabilità nelle prestazioni di consulenza aziendale agricola riferite al primo livello e, per quanto riguarda il secondo livello, ad una o più specializzazioni in tutti e due i comparti sopra indicati.

A seconda che il Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento sia operativo da più di due anni rispetto alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda alla Direzione Agricoltura, fissata dal bando, oppure sia di nuova costituzione od operativo da meno di due anni, si avranno le seguenti procedure per la valutazione del requisito relativo all'esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza aziendale agricola:

1. Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento per l'erogazione delle consulenze obbligatorie nel campo della condizionalità e della sicurezza sul lavoro e consulenze specialistiche in almeno uno dei due principali comparti produttivi agricoli piemontesi, con esperienza pregressa di almeno due anni

Al fine di permettere la verifica, da parte della Direzione Agricoltura, di questo requisito, viene valutata l'operatività del Soggetto erogatore nel periodo 2000 - 2008 nel campo della consulenza aziendale agricola relativa alla condizionalità, alla sicurezza sul lavoro e consulenze specialistiche riferite ad almeno uno dei due principali comparti produttivi agricoli prima individuati, con la dimostrazione dell'esperienza pregressa di almeno due anni continuativi.

A tal proposito occorre dimostrare l'esperienza pregressa nel periodo di riferimento utilizzando il modello n. 6-AZIE.

Al fine di ottenere il riconoscimento quale Soggetto erogatore specialista in uno o di entrambi i comparti indicati (delle produzioni/filiere zootecniche e delle produzioni/filiere vegetali), il Soggetto erogatore stesso dovrà dimostrare, attraverso la presentazione alla Direzione Agricoltura di idonea documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività specialistica continuativa in almeno uno dei due comparti produttivi indicati ed in almeno due anni precedenti la data di emanazione del presente bando di riconoscimento dei Soggetti erogatori.

Lo svolgimento di attività in almeno uno dei comparti specialistici sarà auto dichiarata, sotto la propria responsabilità, dal Soggetto erogatore attraverso la dimostrazione dello svolgimento di attività di consulenza nell'ambito di programmi di assistenza tecnica e consulenza aziendale agricola promossi e/o finanziati da Enti pubblici (Regione, Province, Comunità Montane, Comuni) e che siano riscontrabili e controllabili da parte della Direzione Agricoltura al momento dell'istruttoria per il riconoscimento del Soggetto erogatore richiedente.

A titolo di esempio, non esaustivo:

- interventi di consulenza agricola di carattere orizzontale quali il programma regionale di audit aziendale (periodo 2003-2006) e gli interventi di consulenza aziendale previsti e realizzati ai sensi della misura Y del PSR 2000-2006 (periodo Settembre 2006 – Febbraio 2007)

- in campo zootecnico è possibile fare riferimento al Piano Regionale di Assistenza Tecnica Zootecnica (PRATZ), ecc.;
- nel campo delle produzioni vegetali è possibile fare riferimento agli interventi di assistenza tecnica attuati in applicazione delle misure agro ambientali previste dalle misure F1 ed F2 del PSR 2000-2006 e dalla misura 2.1.4., azione 1 “applicazione di tecniche di produzione integrata” del PSR 2007-2013, ecc.

E' richiesta, a tale scopo, la presentazione alla Direzione Agricoltura di una autocertificazione da parte del Soggetto erogatore, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) utilizzando il sopra citato modello n. 6 – AZIE;

L'attività dovrà essere stata svolta dal Soggetto erogatore attraverso specialisti della materia: a titolo meramente esemplificativo, da Dottori Agronomi/Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici, ecc., nonché anche da Medici Veterinari, nel caso del PRATZ.

Il punteggio complessivo ottenuto dal Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento (utilizzare il modello n. 7-PSOG) sarà dato dalla somma dei punteggi parziali indicati nel modello n. 6–AZIE e riferiti al numero delle aziende agricole a cui è stato erogato, nel periodo di riferimento 2000-2008, il servizio di consulenza aziendale agricola.

2. Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento per l'erogazione delle consulenze obbligatorie nel campo della condizionalità e della sicurezza sul lavoro e consulenze specialistiche in almeno uno dei due principali comparti produttivi agricoli piemontesi, di nuova costituzione o con esperienza pregressa minore di due anni

Nel caso in cui il soggetto erogatore sia di nuova costituzione o non possa dimostrare una attività pregressa di almeno due anni, al fine di garantire comunque pari opportunità nell'accesso a questo servizio da parte di tutti gli operatori, l'esperienza e l'affidabilità nelle prestazioni di consulenza nel settore specialistico saranno valutate sulla base di quanto maturato e dimostrato in proposito da ciascun tecnico dipendente, socio, associato o convenzionato del Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento.

Per ciascun tecnico è prevista la presentazione del curriculum vitae, con riportato, per ogni anno del periodo di riferimento:

- a) se libero professionista, autocertificazione dell'elenco delle aziende assistite e la tipologia dell'intervento di consulenza aziendale agricola fornito a ciascuna di esse, utilizzando l'allegato modello n. 6bis – AZIE;
- b) se l'esperienza è stata acquisita in qualità di tecnico dipendente di un Organismo/Ente/Associazione di assistenza tecnica pubblico o privato, può essere prodotta, in alternativa all'autocertificazione di cui sopra, una dichiarazione in merito, rilasciata dal datore di lavoro in questione, con l'elenco delle aziende che furono affidate al tecnico per l'erogazione del servizio di consulenza aziendale agricola.

In questo caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR 28.12.200 n. 445), prodotta da ciascun tecnico (modello n. 6bis-AZIE), relativa alla dimostrazione dell'attività di consulenza svolta presso le aziende agricole negli anni precedenti (periodo 2000-2008) sarà oggetto di controllo a campione da parte della Direzione Agricoltura e/o della Provincia, sulla base della verifica di fatture, parcelle, buste paga se dipendente, ulteriore eventuale documentazione fiscale ed amministrativa dimostrante lo svolgimento di programmi di consulenza aziendale agricola, anche finanziati dalla Pubblica Amministrazione, conservati agli atti di ciascun tecnico o dei datori di lavoro presso cui il tecnico abbia prestato servizio nel periodo pregresso di riferimento considerato.

Il punteggio complessivo ottenuto dal Soggetto erogatore richiedente il riconoscimento (utilizzare il modello 7bis-PTEC) sarà dato dalla somma dei punteggi riferiti al numero delle aziende assistite

da ciascun tecnico esercente l'attività di consulenza aziendale agricola, nel periodo di riferimento e segnalati nel modello n. 6bis – AZIE e indicate, come numero complessivo di aziende seguite, nel curriculum vitae del tecnico stesso.

Anche in questo caso si fa riferimento a consulenze effettuate nell'ambito di programmi di intervento, come quelli esemplificati al precedente punto 3.1.

- Tabella "Requisito 3": il punteggio minimo previsto dal presente bando, per accordare il riconoscimento, è pari a complessivi 100 punti, cumulabili nel periodo 2000 – 2008:

	ESPERIENZA ED AFFIDABILITA' IN MATERIA DI CONSULENZA	PUNTEGGIO ANNUALE
	Per ciascun anno di operatività pregressa del Soggetto erogatore (o dei propri tecnici nel caso di nuovo soggetto), svolta dal 2000 al 2008 ai sensi di interventi specifici di consulenza aziendale agricola:	
a	- in favore di meno n. 5 aziende	5 punti
b	- in favore di n. 5 - n. 9 aziende	10 punti
c	- in favore di n. 10 - n. 39 aziende	20 punti
d	- in favore di n. 40 - n. 99 aziende	30 punti
e	- in favore di n. 100 - n. 199 aziende	40 punti
f	- in favore di n. 200 - n. 499 aziende	50 punti
g	- in favore di n. 500 – n. 749 aziende	60 punti
H	- in favore di n. 750 – n. 999 aziende	75 punti
i	- in favore di n. 1000 o più aziende	100 punti

Per il calcolo dei punteggi spettanti a ciascun Soggetto erogatore si devono utilizzare, a seconda della situazione del Soggetto erogatore, i seguenti modelli allegati:

MODELLO n. 6-AZIE: Attività pregressa Soggetto erogatore; tale modello deve essere utilizzato dal Soggetto erogatore con più di due anni di esperienza pregressa nel campo della consulenza aziendale (vedi precedente punto 1 del paragrafo "Valutazioni")

MODELLO n. 6bis-AZIE: Attività pregressa personale tecnico del Soggetto erogatore; tale modello deve essere utilizzato per indicare l'esperienza pregressa acquisita dai tecnici del Soggetto erogatore di nuova costituzione, o con esperienza pregressa minore di due anni nel campo della consulenza aziendale (vedi precedente punto 2 del paragrafo "Valutazioni")

Modello n. 7-PSOG - Esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza; tale modello permette di calcolare il punteggio complessivo acquisito dal Soggetto erogatore con almeno due anni di esperienza pregressa nel campo della consulenza aziendale; il totale punteggio è dato dalla somma dei punteggi parziali acquisiti annualmente grazie all'attività di consulenza svolta nel periodo di riferimento 2000-2008 ed indicati nel modello n. 6-AZIE.

Modello n. 7bis-PTEC - Esperienza ed affidabilità nelle prestazioni di consulenza; tale modello permette di calcolare il punteggio complessivo acquisito dal Soggetto erogatore attraverso i propri singoli tecnici nel caso in cui lo stesso Soggetto erogatore sia di nuova costituzione o abbia meno di due anni di esperienza pregressa nel campo della consulenza aziendale; il totale è dato dalla

somma dei punteggi acquisiti annualmente dai singoli tecnici nel periodo di riferimento 2000-2008 ed indicati, per ciascuno di essi, nel modello n. 6bis-AZIE.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

I Soggetti erogatori, riconosciuti dalla Direzione Agricoltura, ai fini della loro operatività nei confronti delle aziende agricole, oltre a rispettare le norme di incompatibilità precedentemente indicate, devono accettare il coordinamento pubblico del servizio, garantire la partecipazione dei propri tecnici ad iniziative di formazione ed aggiornamento e stipulare un apposito contratto di consulenza con l'imprenditore agricolo.

In particolare:

- Coordinamento pubblico del servizio di consulenza aziendale ed aggiornamento del personale

I Soggetti erogatori riconosciuti devono raccordarsi con gli altri Soggetti che operano nell'ambito del sistema dei servizi di sviluppo agricolo piemontese attraverso l'Ente pubblico (Direzione Agricoltura e Province) che ha compiti di indirizzo, coordinamento ed aggiornamento dei Soggetti erogatori stessi e del loro personale tecnico utilizzato nei servizi di consulenza, garantendone la partecipazione ad incontri di coordinamento del sistema dei servizi di sviluppo agricolo indetti dalla Direzione Agricoltura in accordo con le Province.

Al fine di assicurare un servizio di consulenza di costante elevata qualità, gli stessi Soggetti erogatori dovranno garantire la partecipazione dei loro tecnici ad attività di aggiornamento organizzate dalla Direzione Agricoltura o da altri Enti/Istituzioni pubbliche individuate di volta in volta dalla Direzione stessa.

- Contratto di consulenza, durata e massimali di contributo

Al fine di ottenere l'aiuto finanziario pubblico, per l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendale agricola, il Soggetto erogatore e l'imprenditore agricolo richiedente il servizio di consulenza sono tenuti alla stipula di un apposito "contratto di consulenza" sottoscritto tra il legale rappresentante dell'azienda agricola e il legale rappresentante (o suo delegato) del Soggetto erogatore riconosciuto dalla Direzione Agricoltura.

Nel contratto saranno definiti la tipologia (consulenza di 1° o di 2° livello), i termini ed i contenuti della consulenza esplicitando gli interventi relativi ai CGO e BCAA nonché gli interventi specialistici, gli importi pattuiti e le scadenze dei pagamenti al Soggetto erogatore da parte dell'imprenditore agricolo.

Secondo quanto previsto dalla scheda di misura 114 all'imprenditore agricolo potrà essere riconosciuto, per ogni consulenza, un contributo finanziario fino a €. 1.500,00, pari all'80% della spesa ammissibile di €. 1.875,00.

Il limite massimo di contributo sarà fissato dalla Direzione Agricoltura al momento dell'emanazione del bando di apertura domande di contributo da parte delle aziende agricole: tale limite varierà in funzione del fatto che sia sottoscritto un contratto per una consulenza di primo o di secondo livello.

All'imprenditore agricolo potrà essere **pagata una sola consulenza** per il periodo 2007-2013, fatta salva l'approvazione, da parte della Commissione Europea, della modifica della scheda della misura 114, proposta dalla Regione Piemonte, che estende a tre le consulenze erogabili e finanziabili nel periodo considerato.

Il pagamento del servizio ricevuto sarà effettuato dall'imprenditore agricolo sulla base della fattura emessa dal Soggetto erogatore dopo l'avvenuta prestazione consulenziale.

A pagamento avvenuto il soggetto erogatore apporrà il timbro e firma di quietanza.

Tale fattura quietanzata costituirà titolo, per l'imprenditore agricolo, necessario ad ottenere il rimborso della spesa sostenuta nei limiti previsti dal bando in applicazione della misura 114 del PSR.

4. PROCEDURE

a. Bando

Come già prima ricordato in data 12.12.2008 è stata presentata al Comitato di Sorveglianza la scheda con i criteri di ammissibilità, esclusione e selezione dei Soggetti erogatori.

Tale scheda è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nel corso della stessa seduta del 12.12.2008.

Il presente bando, che tiene conto dei suddetti criteri approvati, scade al termine del periodo di programmazione (2007-2013) e le richieste di riconoscimento dei nuovi Soggetti verranno valutate secondo le seguenti scadenze:

- Periodo 1 Gennaio – 30 giugno di ciascun anno: presentazione delle domande alla Direzione Agricoltura, da parte dei Soggetti richiedenti il riconoscimento quali Soggetti erogatori.
- Periodo successivo, 1 luglio – 30 novembre di ciascun anno: la Direzione Agricoltura procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed effettuati i controlli previsti, se positivi, concederà il riconoscimento con determinazione dirigenziale e con l'inserimento del Soggetto nell'elenco regionale dei Soggetti erogatori riconosciuti.

Per l'anno 2009 la data per la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti, per ottenere il riconoscimento, è fissata in quaranta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.).

b. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento alla fornitura di servizi di consulenza aziendale deve essere redatta secondo il modello n. 1-DOM (allegato al presente bando), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto erogatore, pena l'irricevibilità della stessa.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) fotocopia leggibile del documento d'identità del firmatario: deve essere in corso di validità;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del Soggetto erogatore;
- 3) relazione tecnica redatta e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto erogatore; la relazione tecnica deve indicare, con esclusivo riferimento alla fornitura di servizi di consulenza aziendale agricola:
 - elenco delle sedi legale ed operative (utilizzare i modelli n. 2-SEDI e n. 2bis-SEDE);
 - dati anagrafici, titoli di studio, iscrizione ad Albi Professionali, eventuale esperienza professionale acquisita riferita alle tematiche dei campi di condizionalità, tipologia del rapporto di lavoro, relativi al coordinatore tecnico e a ciascun operatore dello staff tecnico, avendo cura che i dati riportati coincidano con quanto indicato nei curricula professionali di cui al successivo punto 4); i dati richiesti sono forniti utilizzando il modello n. 1bis-PERS;
 - denominazione delle imprese e/o enti specializzati (partner) con i quali sono stati stipulati degli accordi di collaborazione e tematiche di specializzazione (da compilare solo in presenza di accordi di collaborazione);

- misure da adottare per garantire la libera accessibilità al servizio da parte di tutti gli imprenditori agricoli interessati (da compilare solo da parte degli organismi associativi);

4) curriculum professionale, redatto utilizzando il modello n. 3-CUR (sottoscritto dal soggetto a cui si riferisce), del coordinatore tecnico e di ciascun operatore dello staff tecnico; il curriculum professionale dovrà indicare gli studi compiuti, le abilitazioni e le iscrizioni agli Albi professionali, le specializzazioni, gli incarichi assolti e le esperienze professionali e formative pregresse con specifico riferimento alla consulenza aziendale agricola e ai campi di condizionalità; per i tecnici specialisti dovrà essere indicato il settore di intervento specialistico (settore zootecnico o produzione vegetale) e il numero di aziende seguite nel periodo di riferimento 2000-2008;

5) dichiarazione, redatta utilizzando il modello n. 4-INF e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa e/o ente specializzato con i quali sono stati stipulati, in forma scritta, con il Soggetto erogatore, accordi di collaborazione (convenzioni); la scheda informativa dovrà indicare l'attività tecnico scientifico-professionale svolta, con specifico riferimento ai campi di condizionalità ed eventuale settore specialistico (da presentare solo se previsti);

6) copia degli accordi di collaborazione con imprese e/o enti specializzati (da presentare solo se previsti);

7) dichiarazione, utilizzando l'apposito modello n. 5-COLL: Collaborazioni tecnico scientifiche, delle eventuali collaborazioni esistenti o accordi siglati o in procinto di essere siglati, con istituzioni tecnico scientifiche specializzate di rilievo, nei campi della consulenza aziendale agricola, e riconosciute a livello regionale, nazionale e internazionale;;

8) copia della delibera dell'organo amministrativo relativa alla nomina del coordinatore tecnico od altro documento che comprova tale nomina;

9) bilancio e nota integrativa dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato o, nei casi previsti, ultima dichiarazione dei redditi presentata o conto economico con prospetto delle attività e passività aggiornato all'ultimo anno finanziario precedente alla sottoscrizione della domanda di riconoscimento.

La documentazione sopraelencata come allegato alla domanda è considerata obbligatoria ai fini della valutazione della domanda.

La Direzione Agricoltura si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

Esclusivamente per l'anno 2009 la domanda, debitamente compilata, sottoscritta e completa degli allegati obbligatori, a pena di esclusione, deve essere presentata a:

Regione Piemonte
Assessorato all'Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora
Direzione 11 Agricoltura
Settore Servizi di Sviluppo Agricolo
C.so Stati Uniti, 21 - 10128 TORINO

mediante consegna a mano o spedizione a mezzo raccomandata A.R o corriere, entro 40 giorni dal giorno successivo la data di pubblicazione sul BUR del bando.

Per data di presentazione della domanda s'intende:

- la data del protocollo regionale apposta sulla domanda se consegnata a mano o recapitata tramite corriere, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno **21 Luglio 2009**, pena l'irricevibilità della stessa;

- la data del timbro postale, in partenza, se spedita a mezzo raccomandata A.R.

La Direzione Agricoltura non è responsabile per le domande smarrite o comunque non pervenute ovvero pervenute oltre il termine perentorio di scadenza, a causa di disfunzioni addebitabili a terzi.

La modulistica necessaria è disponibile presso gli uffici della Direzione Agricoltura e sul sito Internet della Giunta Regionale del Piemonte all'indirizzo: <http://www.regione.piemonte.it/agri>, a partire dal giorno della pubblicazione del presente bando sul B.U.R..

c. Istruttoria delle domande pervenute e riconoscimento dei Soggetti erogatori

L'istruttoria delle domande pervenute è effettuata da un "Comitato di valutazione" nominato con atto del Direttore. Tale Comitato è costituito da sei funzionari dei Settori regionali della Direzione Agricoltura, competenti per le materie previste dal bando di selezione, integrato da due esperti esterni all'Ente Regione.

Ogni domanda pervenuta sarà sottoposta all'istruttoria diretta a verificare in via preliminare la sussistenza dei seguenti requisiti di ricevibilità della stessa:

- presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando;
- completezza e regolarità della domanda;
- presenza dei documenti allegati richiesti, a pena esclusione.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti, la domanda è respinta con determinazione dirigenziale e trasmessa al Soggetto richiedente.

Nel caso, invece, di verifica positiva dei requisiti di ricevibilità della domanda, si procederà all'esame della stessa sotto il profilo dell'applicazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità, delle situazioni di incompatibilità e dei criteri di valutazione, previsti dalle presenti istruzioni al paragrafo 2. "REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA".

Il Comitato di valutazione ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di richiedere chiarimenti al Soggetto erogatore circa la documentazione prodotta ai fini della corretta conclusione dell'istruttoria.

I chiarimenti e la documentazione richiesti dovranno essere forniti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, formulata dal Comitato di valutazione ed inviata con Raccomandata A.R.

Per ogni domanda esaminata è redatto il verbale di istruttoria.

Con apposita Determinazione del Direttore sono riconosciuti i Soggetti erogatori risultati in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando.

Al termine del procedimento amministrativo verrà data pubblicità all'elenco dei Soggetti riconosciuti, con indicazione delle consulenze specialistiche offerte da ciascuno (con pubblicazione sul B.U.R., sul sito WEB della Regione Piemonte e sul periodico "Piemonte Agricoltura").

d. Controlli

Valgono quelli indicati nel testo della scheda di Misura 114 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 del Piemonte.

Un primo controllo di tipo amministrativo viene effettuato dalla Direzione Agricoltura sulla domanda di riconoscimento e relativa documentazione allegata, presentata dal Soggetto erogatore.

Prima di procedere al riconoscimento, la Direzione Agricoltura, a campione, si farà carico della verifica della veridicità delle auto-certificazioni rese (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.200 n. 445) da ciascun Soggetto erogatore.

In caso di esito positivo del controllo la Direzione Agricoltura procederà al riconoscimento del Soggetto erogatore richiedente.

Successivamente al riconoscimento, i controlli sull'attività svolta e sul mantenimento dei requisiti minimi soggettivi da parte dei Soggetti erogatori riconosciuti, sono attuati a livello territoriale dalle Province.

Qualora nel corso dei controlli venisse riscontrata la perdita totale o parziale dei requisiti di riconoscimento, l'ufficio competente per territorio la comunica al legale rappresentante del Soggetto erogatore, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato la non conformità dei requisiti, pena la decadenza del riconoscimento.

Nel caso in cui il soggetto erogatore non abbia regolarizzato la propria posizione entro il termine stabilito, l'ufficio provinciale competente per territorio lo comunica alla Direzione Agricoltura.

Il Responsabile della Direzione Agricoltura, con propria determinazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, provvede alla decadenza del riconoscimento.

5. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA RICONOSCIUTI

I soggetti erogatori di servizi di consulenza aziendale riconosciuti possono pubblicizzare tale status solo dopo la concessione del riconoscimento da parte della Direzione Agricoltura e fino alla dichiarazione di decadenza.

Dopo la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse i Soggetti erogatori, che hanno documentato l'esistenza di accordi di collaborazione con imprese, liberi professionisti, studi professionali e/o enti specializzati, devono trasmettere entro otto giorni all'ufficio competente della Direzione Agricoltura una copia della convenzione definitiva stipulata con ciascuno di tali soggetti terzi.

I Soggetti erogatori devono comunicare alla Direzione Agricoltura, entro gli otto giorni successivi dal verificarsi, ogni cambiamento significativo relativo ai requisiti su cui si basa il riconoscimento.

In particolare devono essere segnalate entro otto giorni, alla Direzione Agricoltura ed alle Province competenti per territorio, ogni variazione riguardante il personale tecnico ed amministrativo coinvolto nell'erogazione del servizio di consulenza.

In caso di acquisizione di nuovo personale tecnico è obbligatorio inviare il relativo curriculum vitae alla Direzione Agricoltura e alla Provincia competente per territorio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando per il riconoscimento del Soggetto erogatore.

Tali cambiamenti comportano una nuova valutazione sul mantenimento dei requisiti, e, nel caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dal presente bando, l'adozione del provvedimento di decadenza del riconoscimento.

Nel caso in cui le variazioni del personale tecnico, delle sedi, delle convenzioni, dei laboratori, ecc. non comportino modifiche sostanziali alla struttura operativa dell'Ente e rispettino i requisiti minimi previsti dal presente bando per il riconoscimento dei Soggetti erogatori, la Direzione Agricoltura

prende atto della variazione segnalata con semplice comunicazione inviata al Soggetto erogatore; tali variazioni, che rispettano il mantenimento dei requisiti minimi, non comportano la necessità di un nuovo riconoscimento del Soggetto erogatore.

L'attività di consulenza svolta da ciascun tecnico del Soggetto erogatore dovrà essere documentata e registrata in tempo reale utilizzando le procedure informatiche fornite dalla Direzione Agricoltura e trasmessa, per via informatica, all'Amministrazione regionale e provinciale competente per territorio, secondo modalità e tempistiche che saranno comunicate dalla Direzione Agricoltura dopo l'avvenuto riconoscimento dei Soggetti erogatori.

In base a quanto previsto dall'art. 13 del Reg. CE n. 73/2009 gli enti privati di cui all'articolo 12, paragrafo 1 dello stesso regolamento, non devono rivelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dall'agricoltore che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto comunitario o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia alla normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia.